

FONDAZIONE UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede.

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, una Fondazione denominata "Fondazione Università dell'Insubria", di seguito indicata come "Fondazione".
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e in particolare dall'art. 1, la Fondazione ha come ente di riferimento l'Università degli Studi dell'Insubria, di seguito indicata come "Università".
3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 c.c. e sulla base del riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse dell'Università.
4. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2, nel rispetto dei principi di economicità della gestione. E' esclusa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Gli eventuali proventi, le rendite e utili derivanti dallo svolgimento delle attività sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.
5. Il presente Statuto è approvato dall'Università, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. La stessa procedura viene applicata alle modifiche statutarie.
6. La Fondazione ha sede legale presso l'Università.

Art. 2 – Scopi della Fondazione

1. La Fondazione è un ente strumentale dell'Università.
2. Ai sensi del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e in particolare dell'art. 2, gli scopi della Fondazione sono:
 - a) acquisire e gestire beni e servizi nell'interesse dell'Università alle migliori condizioni di mercato;
 - b) promuovere il coinvolgimento nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali;
 - c) promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali e delle imprese delle province di Varese e Como e aree limitrofe di continuità territoriale e culturale, tra cui la Valtellina, il Verbano e il Canton Ticino, e le loro interazioni e collaborazioni con l'Università;
 - d) promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca dell'Università tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a

iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali;

e) promuovere e sostenere le attività, principali e integrative, di formazione e di ricerca dell'Università, anche mediante il supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative e corsi professionalizzanti;

f) promuovere attività di fundraising, organizzando campagne di raccolta di fondi, contributi e beni strumentali presso persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università;

g) promuovere iniziative di sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della tutela della proprietà intellettuale e della nascita di nuova imprenditorialità nelle comunità di riferimento;

h) promuovere o partecipare, nell'interesse dell'Università, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividano gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture; nel caso di partecipazione a società di capitali la partecipazione non potrà superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;

i) promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione del nome e delle attività dell'Università e al miglioramento della sua posizione nei principali ranking nazionali e internazionali;

l) sostenere gli studenti dei corsi di laurea, di dottorato e post lauream attraverso l'istituzione di borse di studio e premi al merito;

m) dare continuità al percorso formativo degli studenti e agevolare l'immissione sul mercato del lavoro dei giovani laureati e dottori anche attraverso il contributo di ex-allievi istituendo appositi servizi e sedi che promuovano la costruttiva associazione di alumni allo scopo di sostenere nel più ampio ambito sociale gli scopi dell'Università;

n) promuovere e accrescere le capacità residenziali e di ospitalità dell'Università per studenti e docenti provenienti dall'estero attraverso la realizzazione di nuove strutture e l'amministrazione e gestione di strutture esistenti in sinergia e integrazione con il territorio, tra cui i collegi di merito.

Art. 3 – Attività della Fondazione

1. La Fondazione può svolgere, nell'interesse dell'Università, tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e con particolare riferimento al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, art. 2.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione può:

a) promuovere e gestire servizi integrativi e sussidiari alle attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di progetti;

b) promuovere e gestire servizi di supporto all'orientamento e alla internazionalizzazione, nonché attività di stage e placement, degli studenti per la scelta del corso di studio, al miglioramento delle condizioni di studio, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;

c) organizzare corsi, masters e altre attività di formazione avanzata in presenza o a distanza, anche in collaborazione con altre istituzioni private e pubbliche;

d) svolgere attività di alta consulenza, direttamente o tramite convenzioni, accordi e intese con soggetti pubblici o privati;

- e) promuovere e sostenere, in collaborazione con l'Università, le attività di trasferimento tecnologico nonché valorizzare i risultati delle ricerche e promuovere lo sviluppo di nuove imprese;
 - f) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture immobiliari universitarie affidate alla sua proprietà o gestione;
 - g) acquisire, realizzare e gestire, nell'ambito della programmazione dell'Università, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture immobiliari di supporto alle attività istituzionali dell'Università;
 - h) acquistare sul libero mercato alle migliori condizioni, beni e servizi nell'interesse dell'Università;
 - i) realizzare seminari, conferenze, convegni, mostre e altri eventi culturali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e partecipare ad analoghe iniziative promosse da terzi;
 - l) realizzare e gestire, in collaborazione con l'Università, laboratori o centri di ricerca anche insieme con altri soggetti pubblici o privati;
 - m) partecipare, sulla base di apposite convenzioni, alla gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche di altre università, fondazioni, strutture ed enti di ricerca;
 - n) stipulare convenzioni, contratti, accordi o intese con altri soggetti, pubblici o privati;
 - o) promuovere e organizzare la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
 - p) realizzare iniziative di aggregazione e coinvolgimento degli ex allievi dell'Università per favorire la collaborazione e lo scambio di conoscenze, progetti e risorse;
3. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 4 – Patrimonio e Fondo di gestione

1. La Fondazione dispone di un Patrimonio e di un Fondo di Gestione.
2. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dagli apporti in denaro o in natura del Fondatore;
 - b) dagli apporti in denaro o in natura dei Partecipanti;
 - c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
 - d) dagli accrescimenti, interessi e frutti delle attività patrimoniali;
 - e) dai proventi e utili delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - g) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
3. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dagli apporti del Fondatore, dei Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio;

- b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e non espressamente destinati a incremento del patrimonio;
 - c) dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio;
 - d) dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.
4. Gli eventuali avanzi di gestione - al netto delle spese per la realizzazione degli scopi - sono destinati ad accrescimento del patrimonio.

Art. 5 - Fondatore

1. È Fondatore l'Università degli Studi dell'Insubria, che opera in qualità di "ente di riferimento".
2. Il Fondatore contribuisce, al momento della costituzione e successivamente, al Patrimonio e al Fondo di gestione della Fondazione.

Art. 6 – Partecipanti istituzionali

1. La qualifica di Partecipante istituzionale può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Fondazione.
2. L'attribuzione della qualifica di Partecipante istituzionale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del soggetto che intende effettuare la contribuzione.
3. La qualifica di Partecipante istituzionale permane a tempo indeterminato o per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
4. I Partecipanti istituzionali possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.
5. I Partecipanti istituzionali formano il Comitato dei Partecipanti istituzionali, con le attribuzioni indicate dall'art. 15 del presente Statuto.

Art. 7 – Partecipanti ordinari

1. La qualifica di Partecipante ordinario può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono con mezzi e risorse al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo.
2. L'attribuzione della qualifica di Partecipante Ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del soggetto che intende effettuare la contribuzione. La qualifica di Partecipante ordinario permane a tempo indeterminato o per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Partecipanti ordinari possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Art. 8 – Esclusione e recesso dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti ordinari

1. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui a titolo esemplificativo:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti secondo quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

2. I Partecipanti istituzionali e i Partecipanti ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Titolo II

Organi e cariche della Fondazione

Art. 9 - Organi e cariche

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Comitato dei Partecipanti Istituzionali.

2. La durata degli organi della Fondazione, nonché le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite negli articoli seguenti del presente Statuto.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

4. Sono cariche della Fondazione:

- a) Il Vice Presidente;
- b) Il Segretario Generale.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno su proposta del Presidente.

6. Il Segretario Generale, designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, cura insieme al Presidente che vengano attuate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente:

è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Università e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati eventualmente istituiti all'interno di questo; ne fissa l'ordine del giorno, cura che ai rispettivi membri vengano tempestivamente fornite informazioni sugli argomenti da trattare; presiede tali riunioni, regola lo svolgimento dei lavori e sottoscrive, unitamente al segretario, i relativi verbali;

b) cura che venga data attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati, salvo che questa incombenza non sia riservata ad un Consigliere delegato;

c) presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di rendiconto e quello dell'eventuale bilancio preventivo, salvo che questa incombenza non sia riservata ad un Consigliere delegato;

d) sovrintende al generale andamento della Fondazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale.

3. Il Presidente resta in carica per tre esercizi e può essere rinominato al più per due mandati consecutivi. Cessa dalle funzioni di Presidente per morte, impossibilità sopravvenuta di esperire l'incarico, dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei due terzi. Il Vice Presidente assume la funzione vicariale di Presidente ad interim fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente, che restano in carica per tre esercizi.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ne designa la maggioranza. Con successivo atto può modificare il numero dei componenti.

3. Un componente è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

4. I restanti membri sono designati, su invito del Presidente, dal Comitato dei Partecipanti istituzionali. In assenza o in caso di mancata nomina nei sessanta giorni successivi all'invito formalizzato dal Presidente, gli altri membri saranno designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità ed essere scelti tra persone di comprovata esperienza che, per competenze o rappresentatività, siano in grado di contribuire positivamente al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. I componenti nominati dall'Università possono essere scelti tra professori e ricercatori a tempo pieno o definito, anche a riposo.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati i soggetti la cui presenza, a giudizio del Presidente, sia utile in relazione alla istruttoria di uno o più punti presenti all'ordine del giorno e il Segretario Generale senza diritto di voto.

7. Nel caso in cui, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, si verifichi l'ingresso di nuovi Partecipanti istituzionali, l'Università, nei limiti di quanto previsto al comma 1, potrà autorizzare l'integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da attuarsi con le modalità indicate nel presente articolo. I nuovi consiglieri resteranno in carica sino al termine del mandato del Consiglio di amministrazione.

8. L'ente o l'organo a cui spetta nominare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, può disporre la revoca e, in qualunque evenienza, la sostituzione.

9. I consiglieri, alla scadenza, possono essere rinominati al più per due mandati consecutivi.

10. All'inizio del mandato l'Università fissa un compenso annuo di importo uguale per tutti i consiglieri, fatta eccezione per il Presidente e per eventuali consiglieri delegati, a favore dei quali potrà essere stabilito un compenso maggiore. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre un gettone per la partecipazione alle riunioni e il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

11. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati per la cura di problematiche specifiche rientranti nello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone il numero dei componenti, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei suoi membri, come da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- a) approva, sulla base delle linee guida definite dall'Università e delle raccomandazioni del Comitato dei Partecipanti istituzionali, il piano annuale e triennale delle attività della Fondazione;
- b) approva il bilancio dell'esercizio in conformità alle disposizioni, in quanto compatibili, del codice civile in tema di bilancio delle società per azioni; il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che coincide con l'anno solare;
- c) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e ne definisce i compiti, il trattamento economico e la durata dell'incarico;
- d) determina periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica di Partecipante Istituzionale e Partecipante ordinario;
- e) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di immobili;
- f) dispone in ordine alla destinazione dei risultati della gestione;
- g) può delegare i propri poteri, limitatamente alla gestione ordinaria, a singoli Consiglieri per la cura di particolari iniziative, settori o territori, per materie e tempi definiti;
- h) elabora e approva eventuali regolamenti interni;
- i) sottopone annualmente all'Università un rapporto sullo stato di attuazione delle attività e lo trasmette anche al Comitato dei Partecipanti istituzionali;
- l) nomina su proposta del Presidente il Vice Presidente;
- m) può istituire sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali ed uffici.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione va effettuata mediante email contenente l'indicazione delle materie da trattare e va comunicata ai Consiglieri, presso il rispettivo domicilio digitale precedentemente comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a due giorni.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni

sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro o archivio informatico ed ogni verbale deve essere sottoscritto, anche digitalmente, dal Presidente e dal Segretario, nominato in ciascuna riunione dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Nelle modalità previste dalla normativa vigente, la documentazione verrà pubblicata su apposito sito della Fondazione.

Art. 14 – Comitato dei Partecipanti istituzionali

1. Il Comitato dei Partecipanti istituzionali è composto dai rappresentanti designati dai Partecipanti istituzionali.
2. Ogni Partecipante istituzionale designa un membro del Comitato, che resta in carica tre esercizi e alla scadenza può essere rinominato.
3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Al Comitato spettano i seguenti compiti:
 - a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11, comma 4;
 - b) nominare un componente titolare e un componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 15, comma 5;
 - c) nominare un componente del Comitato Scientifico di cui all'art. 17.
 - d) esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle linee generali dell'attività della fondazione e sui relativi obiettivi e programmi;
 - e) proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione;
5. Le riunioni del Comitato sono convocate almeno una volta all'anno dal Presidente o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato a mezzo email al domicilio digitale precedentemente comunicato da ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.
6. Per la regolare costituzione delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione, costituito ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.L n. 76/2020, con-

vertito con L. n. 120/2020. Ad esso sono attribuiti i compiti di controllo contabile, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti titolari, oltre al Presidente, e due supplenti, dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

3. Il Presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.

4. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.

5. Un componente titolare e uno supplente sono designati dal Comitato dei Partecipanti istituzionali. In assenza di designazione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal Presidente della Fondazione, essi sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. Un componente supplente è designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università

7. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

8. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro o archivio informatico. Il libro o l'archivio informatico è tenuto, a cura del Collegio dei Revisori, nella sede della Fondazione. Il Collegio dei revisori trasmette almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e al Comitato dei Partecipanti istituzionali una relazione sulla propria attività di controllo. Ove previsto dalla normativa vigente, relativa documentazione verrà pubblicata sul sito della Fondazione.

Art. 16 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è presieduto dal Presidente della stessa.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, nominati tra persone italiane e straniere di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. Un componente è nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, uno dal Comitato dei Partecipanti istituzionali mentre i restanti componenti sono nominati dal Senato Accademico dell'Università, che determina, su proposta del Rettore, il numero dei componenti.

3. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere.

4. Il Comitato Scientifico resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere, alla scadenza, rinominati.

5. Il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso annuo a beneficio dei componenti del Comitato Scientifico oltre al rimborso spese.

Titolo III

Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Art. 17 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato ai sensi dell'art. 12 dal Consiglio di Amministrazione, esegue le direttive e gli indirizzi espressi dallo stesso.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della Fondazione. In particolare il Segretario Generale:
 - a) esercita gli eventuali poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) è responsabile, insieme al Presidente, dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) coordina gli uffici, le attività e il personale a disposizione della Fondazione;
 - d) cura la gestione e il controllo dei piani della Fondazione.
3. I compiti del Segretario Generale sono ulteriormente precisati nell'atto di nomina, in conformità a quanto stabilito nei precedenti commi.

Art. 18 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università

1. L'Università attraverso gli organi definisce le linee guida dell'attività della Fondazione e esercita funzione di controllo sulla coerenza dell'attività della Fondazione con il suo interesse.
2. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
3. L'Università attraverso gli organi approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano triennale delle attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale, elaborati dal Consiglio stesso, piani che devono essere conformi alle linee guida definite ai sensi del comma 1.
4. I rapporti tra l'Università e la Fondazione per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione delle attività previste dall'art. 3 sono regolati dal presente Statuto e da specifiche convenzioni.
5. Al termine di ogni biennio l'Università verifica l'attuazione dell'indirizzo strategico di attività. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle attività programmate o di inadempimento delle convenzioni, l'Università può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da essa designati.
6. In tutti i casi in cui sono previste approvazioni e deliberazioni dell'Università quale ente di riferimento, le stesse si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 19 - Personale

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di collaborazione previste dalla leg-

ge e può impiegare, con il consenso degli interessati, personale dell'Università nonché personale dipendente dei Partecipanti istituzionali.

Art. 20 - Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, a cura degli amministratori, all'Università.
4. Il bilancio preventivo è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa, previa approvazione dell'Università, cui spetta la nomina di uno o più liquidatori.
2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati dall'Università a sostegno delle sue attività istituzionali.

Art. 22 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R 24.05.2001 n. 254.